

### **Continua il percorso di ampliamento delle questioni di costituzionalità rilevabili in sede di parifica**

Con la sentenza in commento la Corte costituzionale prosegue il cammino verso un ampliamento dei parametri per proporre la questione di costituzionalità in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto. Per il momento tutte le sentenze che hanno trattato la questione dell'ammissibilità hanno riguardato i rendiconti regionali ancorché la normativa applicabile sia identica anche per il rendiconto dello Stato.

Come è noto, fin dalla sent. n. 121/1966, per diversi decenni la Corte costituzionale si è sempre limitata ad accogliere questioni di legittimità fondate sulla *sola* violazione di parametri finanziari desumibili dal precepto di cui all'art. 81 Cost., in tema di equilibrio finanziario di bilancio e di copertura delle leggi di spesa. Ciò in ragione della *funzione* riconosciuta alla Corte dei conti quale organo magistratuale neutrale ed indipendente posto a presidio della legalità finanziaria.

A partire però dalla fondamentale sent. 196/2018 il respiro del giudizio di costituzionalità in occasione dell'esame del rendiconto annuale si è fatto via via più ampio, sul presupposto che, ancorché sia indefettibile il riferimento all'art. 81 Cost., è possibile che norme (in questi casi regionali) riguardanti settori diversi possano incidere sugli equilibri della spesa. Il punto è stato confermato anche dalla sent. n. 146/2019.

L'oggetto della pronuncia origina da un'ordinanza sollevata, in sede di parifica, dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 2, cc. 2 e 6, e dell'art. 6, cc. 1 e

2, della l. reg. Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata) per violazione degli artt. 81, 97, c. 1, e 117, cc. 2, lett. l), e 3, Cost.

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate in esito all'avvenuto riscontro del progressivo aumento dell'aggregato di spesa relativo al personale giornalistico assunto negli uffici regionali negli esercizi 2014-2017, nonostante il numero di unità utilizzate sia rimasto lo stesso. L'aumento della spesa era da ricondursi ad un trattamento più favorevole anche in tema previdenziale ed assistenziale per la categoria dei giornalisti. Ad avviso della Sezione di controllo l'intervento legislativo travalicava le competenze della Regione in settori, quello civilistico e previdenziale, che sono di esclusiva competenza dello Stato. Il parametro di riferimento è dunque l'art. 117, c. 2, lett. l), ancorché con evidenti risvolti sul rendiconto regionale ai sensi dell'art. 81 in tema di equilibrio di bilancio e contenimento della spesa corrente.

La Corte infatti dichiara l'ammissibilità della questione definendo che la parifica del rendiconto regionale deve tenere conto della normativa vigente anche in tema di spesa del personale e perciò l'eventuale parifica del rendiconto si sarebbe basata su parametri normativi illegittimi. Dice infatti il giudice delle leggi (punto 2 del diritto) *“L'incremento di spesa sarebbe dunque avvenuto senza fondamento normativo e senza valida copertura finanziaria, mancandone i presupposti legittimanti, con conseguente incidenza sull'equilibrio finanziario dell'ente”*.

Nel merito la questione è dichiarata fondata e la normativa pertanto illegittima per violazione delle competenze esclusive dello Stato sulla materia oggetto di normazione.

Al riguardo mentre il d.lgs. n. 165/2001 demanda la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici alla contrattazione collettiva, secondo le modalità dettate dall'art. 40, l'art. 9, c. 2, l. n. 150/2000 prevede, con riferimento ai dipendenti pubblici che siano altresì giornalisti, che gli uffici stampa siano costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti e, il successivo c. 5, che negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali siano affidati alla contrattazione collettiva pubblicistica nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Tali disposizioni normative, ribadisce la Corte, rientrano nell'ambito di operatività *dell'ordinamento civile* di competenza esclusiva del legislatore statale (art. 117, c. 2, lett. l, Cost.). In particolare, la disciplina dei giornalisti addetti agli uffici stampa regionali troverebbe la propria fonte nel contratto collettivo del settore pubblico relativo *al personale del comparto funzioni locali* (negoziato dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali del comparto).

Relativamente agli aspetti previdenziali ugualmente ci si trova in presenza di norme regionali illegittime stante che la l. n. 338/2000 ha previsto anche per i

giornalisti di pubbliche amministrazioni l'iscrizione all'Inpgi che invece poteva essere superata in base alla disciplina regionale oggetto della pronuncia.

L'invasione di competenza legislativa statale è funzionalmente correlata alla violazione degli artt. 81 e 97, c. 1, Cost., avendo determinato un incremento delle poste passive del bilancio senza un valido presupposto normativo.

La Corte costituzionale quindi, nel dichiarare illegittima la normativa della Regione Basilicata, conferma l'indirizzo assunto dal 2018 in base al quale la normativa con effetti sulla spesa o sull'entrata riconducibile al rendiconto annuale può essere oggetto di questione di costituzionalità sollevata in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto stesso.

LAURA D'AMBROSIO